



## STATUTO ASSOCIAZIONE CUSTODI DELLA PIEVE

**Art. 1.** - E' costituita l'Associazione "Custodi della Pieve". È una Associazione cristiana, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

**Art. 2.** - L'Associazione Custodi della Pieve, con sede in Nuvolento, via Carera n. 4 persegue i seguenti scopi:

- diffondere la devozione a Maria Santissima, particolarmente invocata e onorata con il titolo di Madonna della Pieve;
- diffondere la conoscenza della storia, dell'arte e della devozione raccolta nell'antica Pieve di Nuvolento;
- provvedere alla raccolta di fondi per la valorizzazione, manutenzione, restauro e conservazione della Pieve e di tutto il suo patrimonio artistico, religioso e architettonico;
- proporsi come luogo ideale di incontro e di aggregazione cristiana per la preghiera, la celebrazione dei Sacramenti e l'offerta delle devozioni; proporsi altresì come luogo preposto anche alla riscoperta delle radici cristiane e approfondimento degli interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente, particolarmente rivolta ai giovani;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o ammalati, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed attività dell'associazione, un sollievo al proprio disagio.

**Art. 3.** - L'associazione Custodi della Pieve, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività religioso-liturgiche tutte considerate: celebrazione della S. Messa, per i vivi e in suffragio per i morti, momenti di preghiera, esercizi spirituali, catechesi, processioni, devozioni.
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, bookshop, esposizioni.
- attività di formazione di diverso tipo.
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

**Art. 4.** - L'associazione Custodi della Pieve è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale

ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Tali soci sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

**Art. 5.** - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio Direttivo.

**Art. 6.** - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

**Art. 7.** - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

**Art. 8.** - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 9.** - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

**Art. 10.** - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente Onorario, salvo rinuncia;

**Art.11.** – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

**Art. 12.** – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno e ogni atto di governo dell’Associazione.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

**Art. 13.** – Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente Onorario, se in carica, e da altri 5 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Per i primi tre anni di esercizio, cioè fino al 31/12/2014, il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal rev. Parroco Presidente e dal Vice Presidente Onorario, se in carica, dall’avv. Marino Colosio, dall’avv. Giovanni Santini, dalla signora Mirella Marmentini, dal signor Alberto Franzoni e dal geom. Mario Gobbini.

**Art. 14.** – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione Custodi della Pieve si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;

- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

**Art. 15.** – Il Presidente è il Parroco pro tempore della Parrocchia di Santa Maria della Neve in Nuvolento (BS); è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca, presiede e dirige il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Il Vice Presidente Onorario è il Sindaco pro tempore del Comune di Nuvolento, salvo rinuncia; in caso di rinuncia o recesso, il Presidente nomina, per cooptazione, se lo ritiene, il Vice Presidente scegliendolo tra i membri del Consiglio Direttivo. In questa ipotesi il Consiglio Direttivo è comunque composto, oltre che dal Presidente, dai cinque consiglieri.

**Art. 18.** – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto alla Parrocchia di Santa Maria della Neve in Nuvolento (BS).

**Art. 19.** – Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

**Art. 20.** – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.